



COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania

ORDINANZA N.07 del 09.03.2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 AL FINE DI PREVENIRE LA DIFFUSIONE IN AMBITO LOCALE.

IL SINDACO

N. Q. DI RAPPRESENTANTE DELLA COMUNITA' LOCALE E DI AUTORITA' SANITARIA LOCALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19*", pubblicato sulla G.U.R.I. S. G. n. 45 del 23.02.2020;

VISTO, in particolare, l'art. 2 "*Ulteriori misure di gestione dell'emergenza*", del predetto decreto legge, secondo il cui disposto "*Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto: "*Disposizioni attuative del D.L. n. 6/2020, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19*", pubblicato sulla G.U.R.I. S. G. n. 45 del 23.02.2020;

VISTA il D.P.C.M. 04 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

VISTO il D.P.C.M. 08 marzo 2020, avente ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO, in particolare, l'art. 3, co. 1, lett. c), di tale ultimo D.P.C.M., il quale raccomanda di "*limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari*";

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 25 febbraio 2020 del Presidente della Regione Sicilia, avente a contenuto "*Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Regione Sicilia, avente a contenuto "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 3 del 08 marzo 2020 del Presidente della Regione Sicilia, avente a contenuto "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 4 del 08 marzo 2020 del Presidente della Regione Sicilia, avente a contenuto "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";

VISTA la prefettizia del 24 febbraio 2020 - prot. n. 22954 del 25.02.2020, assunta al prot. n. 2580 del 26.02.2020;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 05 del 27.02.2020, con cui sono state disposte le prime misure vertenti su quanto in oggetto;

RILEVATO il carattere diffusivo dell'epidemia e, pertanto, la necessità urgente di adottare ulteriori misure di contenimento per contrastare eventuali condizioni di pregiudizio della pubblica incolumità a fronte dell'evolversi della situazione epidemiologica anche sul territorio regionale;

TENUTO CONTO CHE l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*", il quale prevede la possibile emanazione da parte del Sindaco di ordinanze di carattere contingibile ed urgente con efficacia estesa al territorio comunale in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Per le motivazioni espresse in preambolo; fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti adottate ed adottande dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione e prescindendo dalla comunicazione preventiva di avvio del procedimento ricorrendo le ragioni d'urgenza di cui all'art. 7 della L. n. 241/90 relativamente alle sottese esigenze di tutela dell'incolumità pubblica;

ORDINA

le seguenti ulteriori misure da adottarsi sul territorio comunale:

- l'utilizzo di modulo *web* da pubblicare sul sito istituzionale affinché possano essere raccolte e gestite in modo rapido e flessibile, senza interazione fisica con i dipendenti comunali e con garanzia dell'isolamento domiciliare degli interessati, le comunicazioni di chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione delle ordinanze regionali n. 03 e n. 04 del 08 marzo u. s., abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro, Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli;
- la sospensione di gite organizzate a livello territoriale locale anche oltre la data, previamente fissata, del 15 marzo 2020;
- fermo restando l'apertura al pubblico degli uffici demografici, in quanto dotati di postazione *front office* munita di vetri separatori e degli uffici sociali, i cui locali consentono il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro, il ricevimento del pubblico sarà garantito mediante attivazione di apposito numero verde a cui l'utenza potrà rivolgersi per

rappresentare all'ente i propri fabbisogni; in via residuale, per i casi non risolvibili con tale modalità, l'accesso al pubblico verrà disciplinato sì da garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra il dipendente e l'utente e tra utenti;

- la celebrazione dei matrimoni con il rito civile, alla presenza dei soli nubendi e dei testi, tenuto conto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- in via precauzionale la sospensione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani;
- la chiusura di immobili di proprietà comunale per iniziative di natura socio-ricreativa promosse da associazioni e per ogni altro uso che implichi assembramenti;
- il presidio, da parte della Polizia Municipale del mercato cittadino in modo tale da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro l'uno dall'altro tra i visitatori e verificare che all'ingresso dell'area di mercato siano installati, dagli esercenti, i distributori di soluzioni igienizzanti posti a disposizione degli utenti;
- i controlli della Polizia Municipale per l'ottemperanza sul territorio delle prescrizioni disposte dai D.P.C.M. 04 marzo ed 08 marzo u. s. e dalle ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza a:

- Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- Ancisicilia;
- Prefettura - U.T.G. di Catania;
- ASP 3 Catania;
- Stazione dei Carabinieri;
- Comando P.M.;
- Ente Socio-assistenziale accreditato per la gestione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani;
- Associazioni;
- Organi di informazione per la necessaria diffusione.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.


La presente ordinanza ha validità fino a diverso provvedimento.

AVVERTE CHE

Responsabile del procedimento è il comm. isp. sup. Paone Carmelo.

A norma dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990, contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla Residenza Municipale, li 09.03.2020


IL SINDACO
(dr. Giuseppe Intalitano)